



COMUNE DI VILLETTA BARREA

PROVINCIA DI L'AQUILA

AVVISO I.C.I. ANNO 2009

Il Comune di Villetta Barrea con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09.02.2009 ha determinato l'aliquota ICI unica pari al **6 per mille**.

Il pagamento può essere effettuato tramite bollettino postale ICI sul **C/C n. 72447931 Intestato a Comune di Villetta Barrea Servizio Tesoreria ICI** oppure tramite il modello **F24**.

Le date di scadenza dei versamenti dell'I.C.I. sono **16 giugno per la prima rata** pari al 50% dell'imposta annua e al **16 dicembre per la seconda** a saldo della restante somma.

La Legge 24/07/2008 n° 126 ha introdotto **l'esenzione dall'ICI per l'abitazione principale e relative pertinenze (autorimesse, cantine, soffitte)**.

In proposito è opportuno sapere quanto segue:

- l'esenzione dall'imposta, per i casi previsti, si applica per tutto l'anno 2009.
- per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del contribuente (art. 8, comma 2, D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni);
- per il Comune di Villetta Barrea le pertinenze a cui può essere estesa l'esenzione d'imposta sono i garage, box, soffitte e cantine ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare cui è sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a 150 ml;
- per il Comune di Villetta Barrea è equiparata all'abitazione principale, e quindi gode dell'esenzione d'imposta, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (affittata);
- è equiparata all'abitazione principale, e quindi gode dell'esenzione d'imposta, l'unità immobiliare concessa ad uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il 2° grado;
- l'esenzione si estende anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ex IACP) (art. 8, comma 4, D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni).
- L'abolizione non riguarda le abitazioni principali rientranti nelle categorie A01 – Abitazioni signorili, A08 – Ville e A09 – Castelli, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota del 6,0 per mille e la detrazione comunale vigente di Euro 206,58.
- **L'ICI continua ad applicarsi per tutte le altre tipologie di immobili non esentate dalla recente disposizione normativa (in primis fabbricati ad uso commerciale, produttivo, case in affitto, aree fabbricabili, ecc.).**
- **Sono esclusi dall'applicazione dell'ICI i fabbricati ad uso agricolo per i quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.**

APPROFONDIMENTI

Dichiarazione ai fini della esenzione ICI.

E' possibile, per chi è proprietario di abitazione concessa ad uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il 2° grado, beneficiare dell'esenzione ICI; è necessario presentare all'Ufficio Tributi apposita dichiarazione; si rammenta che la dichiarazione resa dal contribuente, non ha valore retroattivo.

Dichiarazione ai fini della riduzione ICI.

E' possibile, per chi è proprietario di fabbricati che risultano in condizione di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo, versare l'Imposta Comunale sugli Immobili applicando una riduzione del 50% su quanto dovuto per tali immobili.

Requisiti

Occorre che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà/usufrutto/uso/abitazione/leasing/superficie sul fabbricato situato nel territorio del Comune di Villetta Barrea per il quale si richiede la riduzione d'imposta.

Il fabbricato non deve essere utilizzato ne' come abitazione ne' con altra destinazione (magazzino, deposito, ecc); il non utilizzo può essere comprovato dalla mancanza dell'allacciamento alle reti tecnologiche (gas, acqua, luce).

La mancanza di allacciamento non identifica l'inagibilità o inabitabilità dell'immobile ma solo il non utilizzo.

Il fabbricato deve essere inagibile dal punto di vista statico o inabitabile dal punto di vista igienico-sanitario, in conformità alle norme vigenti in materia. Il contribuente può provvedere a farsi rilasciare una perizia tecnica, sulle condizioni dell'immobile, da un tecnico professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, ecc) che attesti la condizione di inagibilità.

In ogni caso, la riduzione prevista ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o da ufficio abilitato ad accertare lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione viene resa dal contribuente e presentata all'ufficio tributi nelle forme di legge.

Attenzione: Occorrono tante dichiarazioni quanti sono i titolari del fabbricato.

Determinazione dell'ICI ridotta

Il contribuente provvederà al calcolo dell'imposta ridotta per il periodo in cui sussistono le condizioni di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo. E' bene ricordare che l'imposta va calcolata su base mensile quindi se le condizioni per la riduzione d'imposta si hanno per più di 14 giorni, il mese è considerato per intero, in caso contrario no.

L'Ufficio potrà non ritenere necessario il sopralluogo qualora eventuale documentazione allegata alla dichiarazione o altri elementi desunti da atti in possesso dell'amministrazione comunale provino, inequivocabilmente, la sussistenza dei requisiti previsti per l'agevolazione. La dichiarazione ICI relativa all'anno precedente, con la quale il contribuente è obbligato a comunicare di avere usufruito della riduzione d'imposta, dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Alla dichiarazione ICI dovrà essere allegata l'eventuale perizia tecnica. La dichiarazione ICI non dovrà più essere presentata sino a quando sussisteranno le condizioni per la riduzione d'imposta.

Attenzione:

La perizia tecnica non va resa se le condizioni di inabitabilità o inagibilità e non utilizzo sono dovute ad intervento di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni, per il quale e' stata presentata apposita denuncia al comune ovvero se le condizioni per ottenere la riduzione sono dovute ad ordinanza del sindaco (per es. Terremoto).

In questi casi dovrà essere presentata la sola dichiarazione ICI, l'anno successivo a quello in cui si verificano tali condizioni, per comunicare i mesi di riduzione d'imposta, indicando nello spazio riservato alle annotazioni, se la riduzione è dovuta ad intervento di manutenzione straordinaria autorizzato dal Comune o da ordinanza sindacale.

Normativa

Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 e Legge n. 662 (legge finanziaria) 1997, Legge n° 126 del 24.07.2008.

Per informazioni più dettagliate e per casi particolari si consiglia di rivolgersi direttamente all'Ufficio Tributi (tel. 0864/89134 – cell. 3387851251).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO